



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 30

DATA PUBBLICAZIONE 15/10/2021

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

1. RISULTATI

SEDICESIMI DI FINALE COPPA ITALIA DILETTANTI – CAT. PROMOZIONE

GARA DEL 13/10/2021

| GIRONE B - Gara 4 - 1 Giornata – A | | | |
|------------------------------------|------------|----------|----|
| TORINESE 1894 ASD | - SANMAURO | Delibera | GS |

2. GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Reggio Antonella, coadiuvato dai sostituti Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, Avv. Villa Daniela e dal Sig. De Giorgi Giuseppe, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Pannace Francesco, nella riunione del 15 Ottobre 2021, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

SEDICESIMI DI FINALE COPPA ITALIA DILETTANTI – CAT. PROMOZIONE

GARE DEL 13/10/2021

- Gara TORINESE 1894 ASD - SANMAURO

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il ricorso da parte della società TORINESE 1894 A.S.D. avverso la gara disputata in data 13/10/2021 contro la Società SANMAURO, valida per la Coppa Italia di Promozione, depositato

presso gli uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta ed inoltrato alla controparte a mezzo posta elettronica certificata in data 14/10/2021;

- visto il Comunicato Ufficiale n. 50/A F.I.G.C., inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi gli organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D. (s.s. 2021/2022), con il quale è stato disposto che: "- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara; il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara"

- ritenuto dunque che il suddetto C.U. abbia sì abbreviato i termini per la presentazione dei ricorsi, ma non abbia abolito l'obbligo di preannuncio di ricorso, così come previsto dall'art. 67 C.G.S. (applicabile alla disciplina sportiva in ambito regionale della LND per espresso richiamo ex art. 139 C.G.S.), obbligo la cui ratio è da ricercare nel diritto alla difesa della controparte,

- ritenuto che, ai sensi dell'art. 49, comma 7, C.G.S. il mancato invio, agli Uffici del Giudice Sportivo ed alla controparte, del preannuncio di reclamo rappresenti vizio di tipo procedurale che comporta la inammissibilità del ricorso

DELIBERA

- l'inammissibilità del ricorso presentato dalla società TORINESE 1894 A.S.D. per vizio di procedura
- l'omologazione del risultato ottenuto sul campo:

TORINESE 1894 A.S.D. - SANMAURO 0-2

- l'addebito alla società TORINESE 1894 A.S.D. della tassa di reclamo.

- negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti assunti per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

III AMMONIZIONE DIFFIDA

PATRONO ALESSIO (SANMAURO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

COSSI VOSDEN AMOUR
MICHEL (TORINESE 1894 ASD)

FIORILLO DANIEL (TORINESE 1894 ASD)

MORIELLO LUCA (TORINESE 1894 ASD)

Il Giudice Sportivo
(Reggio Antonella)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 29 Ottobre 2021

Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 15 Ottobre 2021

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Christian Mossino)